REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame[1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova[2], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98[3], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione[4] stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione[5], si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2007. Il suddetto regolamento stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Esso limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del

---

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

2 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

3 GU L 348 del 21.12.2000, pag. 5.

4 GU L 99 del 17.4.2003, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2170/2003 (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 4).

5 GU L 238 dell'1.9. 2006, pag. 13.

regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 701/2003, salvo disposizioni contrarie del suddetto regolamento. Là dove necessario, occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 701/2003 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, occorre aggiungere nelle domande e nei titoli le diciture in bulgaro e in rumeno.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 701/2003.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 701/2003 è così modificato:

1) Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

« Articolo 1

1. Il presente regolamento adotta le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione dei prodotti dei codici della NC indicati nell'allegato I, aperti dal regolamento (CE) n. 2286/2002.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000[6] e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.

3. Il quantitativo dei prodotti che beneficia del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota di riduzione del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato per ciascun contingente è ripartito in due sottoperiodi, nel modo seguente:

– 50% nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno,

– 50% nel sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

---

6 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all'atto della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al precitato articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

   La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10% del quantitativo disponibile nel sottoperiodo considerato.

Articolo 4

1. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso, è indicato il paese d'origine e la menzione "sì" è contrassegnata con una crocetta.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

3. Il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

   Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun contingente, espressi in chilogrammi.

3. I titoli sono rilasciati, quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.

4. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo relativo a ciascun contingente, espressi in chilogrammi.

Articolo 6

1. La validità dei titoli di importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento."

2) L'articolo 9 è soppresso.

3) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

4) Gli allegati III e IV sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO»Allegato II

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 2:

in bulgaro: Продукт АКТБ - Регламент (ЕО) № 701/2003.

in spagnolo: Producto ACP- Reglamento (CE) nº 701/2003.

in ceco: Produkt AKT- Nařízení (ES) č.701/2003.

in danese: AVS-produkt- Forordning (EF) nr. 701/2003.

in tedesco: AKP-Erzeugnis- Verordnung (EG) Nr. 701/2003.

in estone: AKV-toode- Määruse (EÜ) nr. 701/2003.

in greco: Προϊόν ΑΚΕ - Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 701/2003. .

in inglese: ACP product- Regulation (EC) No. 701/2003.

in francese: Produit ACP- Règlement (CE) nº. 701/2003.

in italiano: Prodotto ACP- Regolamento (CE) n.701/2003.

in lettone: ĀKK valstu produkts - Regulas (EK) Nr. 701/2003.

in lituano: AKR produktas- Reglamentas (EB) Nr. 701/2003.

in ungherese: AKCS-termék- 701/2003/EK Rendelet.

in maltese: Prodott ta' l-*ACP* - Regolament (KE) Nru. 701/2003.

in olandese: ACS-product- Verordening (EG) nr. 701/2003.

in polacco: Produkt AKP- Rozporządzenia(WE) nr.701/2003.

in portoghese: Produto ACP- Regulamento (CE) n.º 701/2003.

in rumeno: Produis ACP- Regulamentul (CE) nr. 701/2003.

in slovacco: Produkt AKT- Nariadenie (ES) č. 701/2003.

in sloveno: Proizvod AKP- Uredbe (CE) št. 701/2003.

in finlandese: AKT-tuote- Asetus (EY) N:o. 701/2003.

in svedese: AVS-produkt - Förordning (EG) nr. 701/2003.

B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3:

in bulgaro: намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) №701/2003.

in spagnolo: reducción del derecho de aduana prevista en el Reglamento (CE) nº 701/2003.

in ceco: snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 701/2003.

in danese: toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 701/2003.

in tedesco: Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 701/2003.

in estone: ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 701/2003..

in greco: Μείωση του δασμού, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 701/2003.

in inglese: Reduction of the customs duty as provided for in Regulation (EC) No 701/2003.

in francese: réduction du droit de douane comme prévu au Règlement (CE) nº701/2003.

in italiano: riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 701/2003.

in lettone: Regulā (EK) Nr. 701/2003 paredzētais muitas nodokļa samazinājums.

in lituano: Reglamente (EB) Nr. 701/2003 numatytas muito sumažinimas.

in ungherese: a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 701/2003/EK rendelet szerint .

in maltese: tnaqqis tad-dritt doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 701/2003.

in olandese: verlaging van het douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 701/2003.

in polacco: Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 701/2003.

in portoghese: Redução do direito aduaneiro como previsto no Regulamento (CE) n.º 701/2003.

in rumeno: reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 701/2003.

in slovacco: zníženie colnej sadzby v súlade s nariadením (ES) č. 701/2003.

in sloveno: Znižanje carine, kot je določeno v Uredbi (CE) št. 701/2003.

in finlandese: Asetuksessa (EY) N:o 701/2003 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese: nedsättning av tullsatsen i enlighet med förordning (EG) nr 701/2003.